AIEL Associazione Italiana Energie Agroforestali
Sede legale: Via M. Fortuny, 20 - 00196 Roma
Sede operativa: V.le Dell'Università, 14 - 35020 Legnaro (PD)
P. IVA 07091431002 – C.F. 97227960586

Commenti e proposte allo schema di D.lgs. di recepimento della Direttiva RED III

AIEL, Associazione Italiana Energie Agroforestali, è l'associazione delle imprese che operano lungo la filiera legno-energia: dai produttori di biocombustibili legnosi (legna, cippato, pellet) ai produttori delle tecnologie per trasformare questi biocombustibili in calore ed energia (stufe, inserti camino, caldaie, gruppi di cogenerazione). L'Associazione conta oltre 400 soci di cui 150 produttori e distributori di legna da ardere, pellet e cippato, 60 costruttori di tecnologia e 250 progettisti, installatori e manutentori, nonché Energy service company (ESCo), aziende agricole e forestali, produttori di componentistica, società di consulenza, enti e associazioni di categoria. L'obiettivo dell'Associazione è quello di garantire la corretta e sostenibile valorizzazione energetica delle biomasse agroforestali, in particolare i biocombustibili legnosi a tutti i livelli, dal bosco al camino.

***

Introduzione

Lo schema di decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri l'8 ottobre 2025, recepisce la direttiva UE 2023/2413 sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili, come previsto dall'ultima Legge di delegazione europea, e rappresenta un documento di rilevante interesse per l'associazione. Alla luce di ciò, riteniamo opportuno sottoporre alcune proposte di modifica, con l'obiettivo di rendere il testo normativo più chiaro e coerente e di allinearlo pienamente alla realtà concreta della filiera della biomassa legnosa ad uso energetico, favorendo così misure efficaci, applicabili e in grado di sostenere lo sviluppo delle tecnologie rinnovabili sul territorio nazionale.

Le proposte di AIEL

Art. 5 (Inserimento dell'articolo 4-bis al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)

Attuale formulazione

Comma 1.

[…]

Fermo restando quanto previsto all'articolo 42, comma 18-*ter*, al medesimo fine di cui al primo periodo del presente comma sono consentite misure di sostegno per la produzione di energia da biomassa legnosa, in attuazione del principio dell'uso della biomassa legnosa a cascata, a condizione dell'impossibilità di utilizzare la medesima per:

a) prodotti a base di legno;
b) prolungamento del ciclo di vita dei prodotti a base di legno;
c) riutilizzo;
d) riciclaggio.

Commento

La formulazione attuale appare eccessivamente rigida e deterministica, rischiando di limitare le effettive possibilità operative e di non rispondere adeguatamente alla complessità e alle diverse articolazioni delle filiere legnose, che richiedono invece un approccio più flessibile per essere tenute in considerazione nella loro totalità.

Proposta di osservazione:

Si propone quindi l'inserimento della presente osservazione nel parere delle Commissioni:

- *All'articolo 5, comma 1, capoverso "Art. 4-bis", valuti il Governo di sostituire le parole "a condizione dell'impossibilità di utilizzare la medesima per" con le seguenti "a condizione che la stessa non possa essere destinata ad altri impieghi con maggiore valore aggiunto economico e ambientale, quali, ad esempio"*

***

Attuale formulazione

Comma 4.

[...] su istanza motivata dell'ente territoriale interessato e sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Commento

Al fine di garantire certezza applicativa è necessario precisare le competenze dell'ente territoriale interessato.

Proposta di formulazione

Si propone quindi l'inserimento della presente osservazione nel parere delle Commissioni:

- *All'articolo 5, comma 4, valuti il Governo di sopprimere la parola "territoriale"*

Art. 17 (Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)

Attuale formulazione

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

[…] i) al comma 10:

[…] 2) alla lettera a):

[…] e) dopo il numero 5) sono aggiunti i seguenti:

[…] "5-ter) che gli impianti che producono biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa forestale rilascino una dichiarazione di affidabilità, corroborata da processi interni a livello dell'impresa, ai fini degli audit effettuati a norma dell'articolo 43, commi 1 e 2, comprovante che la biomassa forestale non proviene dai terreni di cui al punto 6) del presente comma."

Commento

Il comma 10 dell'art.42 del D.lgs. 199/2021, così come emendato dalle previsioni dello Schema di decreto, non prevede alcun punto 6). Per ipotesi, è possibile che si intendesse richiamare il punto 5-bis. Risolvere l'incongruenza è importante per garantire certezza del diritto e applicativa, poiché si individuano le condizioni che comprovano come lo Stato italiano abbia (già) soddisfatto i criteri di sostenibilità nella legislazione forestale, sgravando gli operatori economici da ulteriori adempimenti burocratici.

***

Attuale formulazione

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

[…]

n) il comma 16 è sostituito dal seguente: "16. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti sistemi di certificazione semplificati per gli impianti per produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento con potenza termica nominale totale compresa tra 7,5 e 20 MW. Con i medesimi decreti di cui al primo periodo si provvede altresì all'istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità, anche al fine di tenere conto dell'evoluzione della normativa eurounitaria in materia. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, e comunque non oltre il 30 giugno 2027, l'energia elettrica e il calore prodotti da combustibili da biomassa, escluso il biometano, in impianti di potenza compresa tra 7,5 e 20 MW, rilevano ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e del soddisfacimento degli obblighi di cui all'articolo 39 e sono ammessi ai regimi di sostegno, senza la verifica del rispetto dei requisiti di cui ai commi da 5 a 12 del presente articolo."

Commento

Il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità risulta già istituito. Occorre piuttosto dare continuità al primo periodo, per rendere coerente ed efficace la disposizione normativa.

Proposta di osservazione

Si propone quindi l'inserimento della presente osservazione nel parere delle Commissioni:

- *All'articolo 17, comma 1, lettera n), valuti il Governo di inserire dopo le parole "sistema nazionale" la seguente "semplificato"*

Art. 19 (Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)

Attuale formulazione

1. All'articolo 43 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

[…]

e) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Le informazioni sull'origine geografica e sul tipo di materie prime dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa per fornitore di combustibile sono messe a disposizione dei consumatori in forma facilmente accessibile e di agevole consultazione sui siti web sia dei fornitori sia del GSE, nonché aggiornate su base annuale. Il GSE elabora le informazioni di cui al primo periodo e le trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.";

Commento

La disposizione si presta a una interpretazione errata che potrebbe individuare nei fornitori di biomassa i soggetti obbligati, mentre è pacifico che con "fornitori" la disposizione normativa intenda i fornitori energetici.

Proposta di formulazione

Si propone quindi l'inserimento della presente osservazione nel parere delle Commissioni:

- *All'articolo 19, comma 1, lettera e), valuti il Governo di inserire dopo le parole "sia dei fornitori" le seguenti: "di energia"*

***

Attuale formulazione

1. All'articolo 43 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

[…]

f) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: "10-bis. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa certificati secondo il sistema nazionale della certificazione di sostenibilità nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissione inquinanti (ETS 1 e 2) hanno un fattore di emissione pari a zero. Ai fini di cui al primo periodo, sono altresì ritenuti validi ulteriori sistemi nazionali della certificazione di sostenibilità di altri Stati membri per i quali è in vigore un accordo di mutuo riconoscimento tra i relativi sistemi nazionali.".

Commento

Richiamando quanto previsto all'Art. 43 (Verifica della conformità con i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra) del D.lgs 199/2021 come di seguito riportato […]

7. Ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico previste all'articolo 39, comma 6, gli operatori economici forniscono le informazioni che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità e di risparmio delle emissioni di gas a effetto serra, rispettando i seguenti criteri:

a) aderiscono al Sistema nazionale di certificazione di cui al comma 1;

[…]

emerge che le disposizioni (vigente e attesa) sembrano restringere alla sola adozione del sistema nazionale di certificazione il soddisfacimento dei requisiti ETS e l'accesso alle maggiorazioni. Al contrario, ad esse si accede anche attraverso l'adozione degli schemi volontari di certificazione, riconosciuti dalla Commissione europea, di cui all'art. 43, comma 1, secondo periodo, così come emendato dallo schema di Decreto.

Proposta di formulazione

Si propone quindi l'inserimento della presente osservazione nel parere delle Commissioni:

- *All'articolo 19, comma 1, lettera f), valuti il Governo di inserire dopo le parole "sistema nazionale di certificazione" le seguenti: ", ovvero un sistema volontario di certificazione*"

Art. 27 (Modifiche all'ALLEGATO IV del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)

Attuale formulazione

3. Generatori di calore alimentati da biomassa

Sono ammessi agli incentivi:

- esclusivamente i generatori di calore alimentati con biomassa in possesso della certificazione ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017 n. 186, ove applicabile, rilasciata da un organismo notificato, con conseguimento della classe di qualità 5 stelle o superiore; […]

Commento

Tale disposizione ha un impatto rilevante sul mercato, determinando una riduzione sostanziale dell'offerta di prodotti idonei alla sostituzione degli impianti più obsoleti e inquinanti, con effetti negativi sugli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria. Inoltre, l'applicazione di tale disposizione è iniqua, introducendo

identiche disposizioni sull'intero territorio nazionale, anche in aree non interessate da problemi di qualità dell'aria come le aree interne e montane.

Proposta di formulazione

Si propone quindi l'inserimento della presente osservazione nel parere delle Commissioni:

- *Valuti il Governo di prevedere, con riferimento all'ammissione degli incentivi solo per i generatori a biomassa a 5 stelle previsti all'articolo 27, una deroga per un periodo di 180 giorni al fine di garantire l'installazione di generatori in possesso della certificazione ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017 n. 186, ove applicabile, rilasciata da un organismo notificato, con conseguimento della classe di qualità 4 stelle o superiore. La deroga è applicabile nei comuni il cui territorio non ricade, in tutto o in parte, nelle zone interessate dal superamento dei limiti oggetto della procedura di infrazione n. 2014/2147, e sull'intero territorio nazionale.*

***

Attuale formulazione

3. Generatori di calore alimentati da biomassa

Sono ammessi agli incentivi:

[…]

- esclusivamente i generatori di calore alimentati con biomassa installati in sostituzione di generatori di calore a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio per la climatizzazione invernale degli edifici, incluse le serre esistenti e i fabbricati rurali esistenti. Fatta salva la possibilità delle Regioni di limitare l'applicazione della fattispecie nel rispetto dell'articolo 3 quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga al periodo precedente:

  i. sono ammessi agli incentivi i casi di sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL o a gas naturale, solo se i generatori alimentati con biomassa installati assicurano emissioni di particolato primario (PP 10) non superiori a 1 mg/Nm^3;

  ii. esclusivamente per gli interventi effettuati nelle aree non metanizzate dalle aziende agricole e dalle imprese operanti nel settore forestale, è ammessa agli incentivi la sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL con generatori di calore alimentati a biomassa che abbiano requisiti tali da ottenere una riduzione percentuale delle emissioni di particolato primario di almeno il 50% rispetto ai valori previsti dal DM 186/2017 per la classe 5 stelle. […]

Commento

Tale disposizione penalizza in modo significativo il mercato, poiché limitare la possibilità di installare — usufruendo di un incentivo — un generatore a biomassa esclusivamente nei casi di sostituzione di un impianto preesistente rappresenta un freno al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di miglioramento del comfort termico. In molte aree del Paese, in particolare nelle zone montane e nei territori interni, le tecnologie a biomassa costituiscono infatti l'unica reale soluzione rinnovabile per il riscaldamento. È pertanto

fondamentale garantire un approccio ispirato alla neutralità tecnologica, che consenta di valorizzare tutte le fonti rinnovabili disponibili in base alle specificità territoriali e alle esigenze energetiche locali.

Proposta di formulazione

Per tale ragione si propone di emendare il testo del decreto come di seguito, aggiungendo un ulteriore punto (iii) all'elenco:

Si propone quindi l'inserimento della presente osservazione nel parere delle Commissioni:

- *Valuti il Governo di inserire, all'interno delle previsioni per gli impianti a biomassa previste all'articolo 27, comma 3, un ulteriore principio di deroga per gli interventi effettuati esclusivamente in aree non soggette a procedura di infrazione, per l'ammissione agli incentivi per l'installazione ex-novo di generatori alimentati a biomassa che abbiano requisiti tali da ottenere una riduzione percentuale delle emissioni di particolato primario di almeno il 50% rispetto ai valori previsti dal DM 186/2017 per la classe 5 stelle.*

***

Attuale formulazione

Ai fini dell'accesso agli incentivi è richiesto, inoltre, il rispetto dei requisiti di cui alle successive lettere da a) a e) oppure, ove esistenti, i più restrittivi vincoli e limiti fissati da norme regionali.

a) Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt:
[…]
v. possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, nonché bricchette di legno, cippato e legna certificati da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 3-4-5.

Commento

Nell'ambito del riscaldamento a biomassa, l'autoproduzione del combustibile rappresenta una pratica ampiamente diffusa, sia nel settore commerciale e industriale — in particolare per il cippato di legno — sia in quello domestico e residenziale, per la legna da ardere e le bricchette di legno.
In questo contesto, l'obbligo di utilizzo di combustibili legnosi certificati ai fini dell'accesso agli incentivi risulta difficilmente compatibile con l'attuale organizzazione di alcune filiere locali di approvvigionamento e produzione.
Si ritiene pertanto opportuno specificare che l'obbligo di certificazione debba riferirsi esclusivamente ai <u>combustibili legnosi acquistati sul mercato</u> e non a quelli autoprodotti, nel rispetto del principio di proporzionalità e con l'obiettivo di non penalizzare le realtà territoriali virtuose nella gestione sostenibile delle risorse forestali.

Proposta di formulazione

Si propone quindi l'inserimento delle presenti osservazioni nel parere delle Commissioni:

- *All'articolo 27, comma 3, lettera b), punto v.), valuti il Governo di aggiungere dopo le parole "cippato e legna" di inserire le seguenti "che, se acquistati, siano"*

- *All'articolo 27, comma 3, lettera b), punto v.), valuti il Governo di aggiungere dopo le parole "norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 3-4-5" di inserire le seguenti "nonché alla classe di qualità per cui il generatore è stato omologato"*

***

Attuale formulazione

d) Per i termocamini a legna:

iii. la legna utilizzata deve essere certificata secondo la UNI EN 17225 - 5. Possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, nonché bricchette di legno certificate da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 - 3.

e) Per le stufe a legna:

ii. la legna utilizzata deve essere certificata secondo la UNI EN 17225 - 5. Possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, nonché bricchette di legno certificate da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 - 3.

Commento

Per quanto già precedentemente esposto, l'obbligo di utilizzare combustibili certificati ai fine dell'accesso agli incentivi si scontra con molte filiere di approvvigionamento nazionali. Questo risulta particolarmente vero per la legna da ardere che, come evidenziato anche nell'ultimo rapporto Istat, è autoprodotta in tutto o in parte da circa il 60% delle famiglie italiane che la utilizzano. Ne consegue che la maggioranza degli utilizzatori di legna da ardere risulta di fatto esclusa dalla possibilità di fare ricorso agli incentivi, non potendo realisticamente accedere alla certificazione del materiale autoprodotto.

Proposta di formulazione

Per i termocamini a legna e le stufe a legna è necessario quindi modificare il punto elenco in cui si parla della qualità delle legna da utilizzare come di seguito:

Si propone quindi l'inserimento delle presenti osservazioni nel parere delle Commissioni:

- *All'articolo 27, comma 3, lettera d), punto iii.), valuti il Governo di inserire dopo le parole "legna utilizzata" le seguenti ", se acquistata,"*

***

Legnaro (PD), 16 ottobre 2025

A cura di Annalisa Paniz – paniz.aiel@cia.it